

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1207 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da La Fo. S.r.l. ed altri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Cl. Li., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati An. Ba., An. Ma., Ir. Ma., An. Pe., Gl. Ce. Ca. Ma. con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell'Ente in Milano, via (...);

nei confronti

Condominio di Corso (omissis), Milano, rappresentato e difeso dagli avvocati Fr. Vr., Ga. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Va. Ca., Di. Ma., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

1) quanto al ricorso principale:

- dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Milano prot. 4/6/2021.0303964.I, rep. 41/2021 del 4 giugno 2021, assunta ai sensi dell'[articolo 50, comma 7 del D.lgs. 267/2000](#);

2) quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 6 agosto 2021:

- del medesimo provvedimento impugnato con il ricorso principale;

- della deliberazione del Consiglio Comunale di Milano n. 50/2020 del 22 ottobre 2020;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Milano e di Condominio di Corso (omissis), Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso principale e il successivo ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti impugnano i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, chiedendone l'annullamento.

Si costituiscono in giudizio il Comune di Milano e il Condominio di Corso (omissis), eccependo l'infondatezza del ricorso avversario, di cui chiedono il rigetto.

Con ordinanza n. 872/2021, depositata in data 9 settembre 2021, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta dalle ricorrenti ed ha disposto l'integrazione del contraddittorio verso i controinteressati non evocati in giudizio.

Con ordinanza 2355/2021, il Tribunale, in accoglimento dell'istanza presentata dalle ricorrenti, ha autorizzato la notificazione ai controinteressati a mezzo di pubblici proclami.

Le ricorrenti hanno ottemperato all'ordinanza, provvedendo all'integrazione del contraddittorio nelle forme indicate dal Tribunale.

Le parti producono memorie e documenti.

All'udienza del 25 maggio 2022, la causa viene trattenuta in decisione.

DIRITTO

1) Con il provvedimento n. 41/2021, il Comune di Milano ha adottato le seguenti disposizioni al fine di limitare le immissioni acustiche che connotano determinate aree della città, in dipendenza del fenomeno della c.d. movida:

A) nei confronti di tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali di asporto e distributori automatici, nell'area di Corso (omissis) (nel tratto compreso tra Via (omissis) e Via (omissis)) e in (omissis): "il divieto della vendita e della somministrazione per asporto di alimenti e bevande, di qualunque tipo, alcoliche ed analcoliche, dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno seguente";

B) nei confronti di tutti i concessionari di plateatici per somministrazione assistita (pubblici esercizi) e non assistita (attività artigianali alimentari) di alimenti e bevande, nell'area di Corso (omissis) (nel tratto compreso tra Via (omissis) e Via (omissis)) e in (omissis): "il divieto di utilizzare il plateatico per qualunque attività dalle ore 00.00 alle ore 06.00".

Il provvedimento, oltre a richiamare le risultanze degli accertamenti tecnici sviluppati da Arpa (cfr. relazioni in data 19 aprile 2019 e 11 settembre 2020), nonché le sentenze già adottate dal Tribunale in relazione ai provvedimenti che hanno proceduto la determinazione ora contestata, sviluppa le seguenti considerazioni:

- palesa l'esigenza di rispettare i canoni della proporzionalità e dell'adeguatezza, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, mediante l'imposizione agli esercizi commerciali di limitazioni degli orari di vendita, con riferimento all'asporto e somministrazione di bevande di qualunque tipo, alcoliche e analcoliche e con riferimento all'uso del plateatico;

- evidenzia la necessità di garantire la "convivenza" tra le esigenze residenziali e quelle delle attività degli esercizi commerciali e artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di svago, "attraverso il contemperamento degli interessi pubblici e privati e di tutela dell'ambiente e del decoro urbano";

- rappresenta che, nel contesto complessivo, le finalità di tutela dei residenti devono essere bilanciate con le esigenze di "tutela dell'esercizio dell'attività di impresa da parte dei titolari degli esercizi commerciali nella presente fase di graduale ripresa delle attività economiche e sociali e di superamento delle limitazioni disposte per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19, in coerenza con i provvedimenti legislativi connessi al periodo emergenziale assunti a sostegno delle imprese di pubblico esercizio".

Sul piano istruttorio occorre evidenziare che le relazioni Arpa, sulle quali si basano le determinazioni comunali, hanno documentato il livello di inquinamento acustico esistente durante l'intero arco della settimana, accertando in orario notturno, ossia dalle 22.00 alle 06.00, il costante superamento dei valori soglia in tutti i giorni della settimana.

In particolare, la relazione in data 11.09.2020 attesta che in orario notturno, ossia dalle 22.00 alle 06.00, a fronte di un valore massimo ammesso pari a 55 dB, si sono registrati durante l'intero arco della settimana valori significativamente più elevati.

Più in dettaglio l'organismo tecnico riferisce che:

- per quanto riguarda il TR notturno "si registra un marcato e costante superamento dei limiti previsti dalla IV classe del PCA del Comune di Milano. In particolare, nelle notti tra il venerdì e sabato e tra il sabato e la domenica, i livelli equivalenti si attestano sistematicamente intorno ai 76,0 dB(A), producendo superamenti del limite di Legge di almeno 21,0 dB(A)";

- si osserva che "tali valori notturni, non rispetterebbero nemmeno i valori limite previsti per le Classi VI di destinazione d'uso, ovvero le zone esclusivamente industriali";

- confrontando i recenti risultati con gli esiti del precedente monitoraggio di aprile 2019, "si osserva un clima acustico notturno ana, sia sui valori assoluti del periodo notturno sia nel dettaglio degli intervalli orari. Le fasce orarie notturne dalle 00 alle 02, risultano le maggiormente compromesse; i valori orari di LAeq si attestano infatti sistematicamente intorno agli 80 dB(A)";

- e ancora, si evidenzia "che i valori registrati nel TR notturno indicano il superamento anche del valore di attenzione (art 6 D.P.C.M 14/11/1997, così definito al punto g) della [Legge 447/95](#) il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9".

2) Il Comune di Milano eccepisce l'inammissibilità delle impugnazioni proposte, in quanto il provvedimento gravato dovrebbe ritenersi automaticamente caducato in dipendenza dello sviluppo processuale che ha connotato una complessa vicenda, che ha visto l'intervento di molteplici

sentenze del Tribunale, nell'ambito del giudizio di ottemperanza promosso dall'attuale controinteressato Condominio di Corso (omissis).

Va premesso che il provvedimento impugnato è stato assunto in ottemperanza della sentenza di questo Tar n. 1214/21, che era stata preceduta dalla decisione n. 2054/2020.

L'inammissibilità viene contestata per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la sentenza n. 2054/2020 del Tribunale, sezione prima, è stata annullata dalla successiva sentenza n. 1894/2021, pronunciata su ricorso in opposizione dalla sezione seconda del Tribunale, sicché, in ragione del c.d. effetto espansivo esterno, dovrebbero ritenersi travolte sia la sentenza n. 1214/2021, sia l'ordinanza comunale n. 41/2021, impugnata con i motivi aggiunti in esame.

L'eccezione non può essere condivisa, con la precisazione che sul punto il Tribunale si è già espresso, oltre che in sede cautelare nel presente giudizio, anche con la sentenza n. 757/2022, adottata in relazione ad un distinto contenzioso e le cui valutazioni vengono qui ribadite.

Va dato atto, in via preliminare, che la sentenza della seconda sezione del Tribunale ha deciso solo la fase rescindente non definendo la fase rescissoria dell'opposizione; non solo, gli atti di causa evidenziano che la sentenza ora citata è stata impugnata.

Il provvedimento del 4 giugno 2021 è stato assunto in ottemperanza della sentenza di questo Tar n. 1214/21 - la cui esecuzione non è stata sospesa dal Giudice di appello, atteso che la relativa domanda cautelare è stata respinta con ordinanza del Consiglio di Stato n. 3923/2021, depositata in data 16 luglio 2021 - e non in esecuzione della sentenza 2054/2020, poi annullata.

E' noto che l'effetto espansivo esterno, invocato dall'amministrazione ex [art. 336, comma 2, c.p.c.](#), è riferibile ai soli atti dipendenti dalla sentenza riformata.

Certamente tale effetto può manifestarsi anche rispetto a decisioni giurisdizionali successive a quella cassata, come nell'ipotesi di cui all'art. 279 n. 4 cpc, laddove vengano decise con sentenza non definitiva delle questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, sicché l'annullamento della sentenza stessa può riflettersi sulla successiva decisione definitiva adottata.

Allo stesso modo, la riforma o la cassazione della sentenza sull'"an debeatur" determina l'automatica caducazione della sentenza sul "quantum", anche se quest'ultima sia apparentemente passata in giudicato (ex multis Cassazione civile, sez. III, 13 settembre 2019, n. 22864; [Cass. n. 13492/2014](#)).

L'effetto caducatorio - espansivo esterno - postula, quindi, un rapporto di dipendenza, che però, nel caso di specie, non si configura tra la sentenza annullata e quella della cui ottemperanza si tratta.

Non va dimenticato che l'articolato contenzioso, nel corso del quale è stata emanata l'ordinanza impugnata, è caratterizzato dalla stratificazione di sentenze del giudice amministrativo e atti dell'amministrazione e nasce da un giudizio contro il silenzio-inadempimento.

Con la sentenza n. 1979/2019, il Tribunale ha accertato l'illegittimità dell'inerzia dell'amministrazione ed ha ordinato al Comune di Milano di assumere provvedimenti atti a fronteggiare i fenomeni di inquinamento acustico derivanti dagli avventori degli esercizi commerciali e in generale dalla "movida" in C.so (omissis) - L.go (omissis) e ciò in accoglimento del ricorso avverso il silenzio del Comune a fronte dell'istanza di adozione dei suddetti provvedimenti presentata dai residenti del Condominio di Corso (omissis).

Il Comune ha, quindi, disposto una serie di azioni in ipotesi volte al contenimento dei rumori, invitando gli esercizi commerciali ad assumere presidi e misure atte a minimizzare gli impatti della propria attività commerciale.

A seguito del ricorso in ottemperanza presentato dal Condominio, il Tribunale, con sentenza n. 2054/2020, ha accertato che le misure adottate non ottemperavano alla sentenza nr. 1979/2019 e, di conseguenza, ha ordinato al Comune di provvedere all'assunzione dei provvedimenti necessari a ricondurre le immissioni sonore entro i limiti massimi consentiti.

Quindi, il Comune, con l'ordinanza sindacale n. 54/2020 del 12 novembre 2020, ha disposto, nei confronti di tutte le tipologie di esercizi pubblici siti nell'area di Corso (omissis) (nel tratto compreso tra Via (omissis) e Via (omissis)) e in (omissis), quanto segue:

A) il divieto della vendita e somministrazione per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 00.00 alle ore 06.00, nelle notti tra il venerdì e sabato e tra il sabato e la domenica ovvero nelle giornate prefestive e festive, rimanendo, invece consentita, nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti, la consumazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa;

B) verso tutti i concessionari di plateatici per somministrazione assistita e non assistita di alimenti e bevande, nell'area di Corso (omissis) (nel tratto compreso tra Via (omissis) e Via (omissis)) e in (omissis) il divieto di utilizzare il plateatico per qualunque attività dalle ore 00.00 alle ore 06.00 nelle notti tra il venerdì e sabato e tra il sabato e la domenica ovvero nelle giornate prefestive e festive.

Va notato sin d'ora che il provvedimento ha espresso valutazioni non rigidamente dovute e vincolate, poiché le decisioni giurisdizionali da ottemperare, pur stabilendo le direttive per l'esercizio del potere, lasciavano spazio a ponderazioni autonome dell'amministrazione.

Anche questo provvedimento è stato contestato dal Condominio di Corso (omissis), controinteressato nel presente giudizio, mediante un ricorso che il Tar ha accolto con la sentenza n. 1214/2021.

In conseguenza di tale accoglimento, l'amministrazione ha adottato l'ordinanza n. 41/2021, del 4 giugno 2021, impugnata dai ricorrenti.

Anche questa determinazione non è meramente esecutiva di un rigido dictum giudiziale, perché la sentenza n. 1214/2021, lungi dall'esaurire la discrezionalità amministrativa, lascia spazio a valutazioni autonome del Comune, seppure nei limiti dei criteri direttivi individuati.

La ricostruzione della vicenda processuale evidenzia che l'annullamento della sentenza 2054/2020, disposto in sede di opposizione di terzo, non ha travolto il giudizio di ottemperanza, che deve proseguire, perché si tratta di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale n. 1979/2019, pronunciata sull'inerzia dell'amministrazione, inerzia serbata avverso un'istanza presentata dal Condominio di Corsi (omissis) 104.

Il giudizio è proseguito attraverso la sentenza n. 1214/2021, che ha accertato la nullità di un nuovo provvedimento dell'amministrazione, perché non coerente con le coordinate poste in sede di accertamento dell'illegittimità del silenzio.

La sentenza n. 1214/2021 non è legata da un nesso di stretta dipendenza alla sentenza annullata, ma, piuttosto, alla sentenza n. 1979/2019, passata in giudicato, di cui si deve garantire l'ottemperanza, nel rispetto degli spazi di discrezionalità ancora riservati all'amministrazione.

Il fenomeno è quello del c.d. giudicato a formazione progressiva, fermo restando che il giudizio di ottemperanza mira alla "puntuale verifica da parte del giudice dell'esatto adempimento da parte dell'amministrazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire all'interessato l'utilità o il bene della vita riconosciutogli in sede di cognizione" (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 2020, n. 1769).

Il giudizio ex artt. 112 ss. cpa è volto a tradurre in atto le statuizioni già contenute, ancorché implicitamente o prospetticamente, nella sentenza definitiva, senza poter, tuttavia, incidere sui tratti liberi dell'azione amministrativa, lasciati impregiudicati dal giudicato (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 9 giugno 2016, n. 11; Cons. Stato, sez. VI, n. 3247/2017).

Ne discende che le regole fissate, a fini di prospettiva conformazione, in sede di cognizione, quand'anche aventi carattere elastico, condizionato o incompleto, possono bensì essere integrate nel giudizio di ottemperanza (nella logica di un giudicato c.d. a formazione progressiva, che fa del relativo giudizio un peculiare misto di attività cognitoria ed esecutiva), allorché il loro ulteriore svolgimento sia desumibile, nei suoi tratti essenziali, dalla sentenza da portare ad esecuzione, solo entro questi limiti essendo predicabile una sorta di "cognizione esecutiva" (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 2020, n. 2225; Cons. giust. amm., 22 maggio 2020, n. 297).

Va precisato che la permanenza di margini di discrezionalità nell'agire amministrativo è del tutto fisiologica e non vale di per sé a dilatare il contraddittorio nel giudizio di ottemperanza in favore di soggetti potenzialmente lesi dalle determinazioni adottate dall'amministrazione in sede esecutiva, ma estranei al giudicato della cui ottemperanza si tratta. Né ciò determina una lesione del diritto di difesa in ambito processuale, in quanto i soggetti terzi possono far valere le proprie pretese impugnando il provvedimento amministrativo sopravvenuto in un ordinario giudizio di cognizione.

L'insussistenza dei presupposti per invocare l'effetto espansivo esterno, ex [art. 336 cpc](#), vale non solo rispetto alla sentenza n. 1214/2021, ma anche in relazione al provvedimento sindacale n. 41 del 4 giugno 2021, che, come già evidenziato, è stato adottato in base alla sentenza n. 1214/2021 nel quadro dell'ottemperanza alla sentenza n. 1979/2019, sicché non è in un rapporto di dipendenza con la decisione n. 2054/2020, poi annullata.

Sotto altro correlato profilo, si è già rappresentato che l'ordinanza n. 41 esprime comunque una valutazione discrezionale del Comune, seppure entro il limite dei criteri conformativi posti dalla sentenza n. 1214/2021.

Nel processo amministrativo, l'effetto espansivo esterno non opera allorché la nuova determinazione amministrativa non sia assunta in termini di formale, doverosa e vincolata esecuzione di una sentenza poi annullata, ma rappresenti il frutto anche di una autonoma decisione, di un rinnovato apprezzamento degli interessi in gioco e di una nuova e specifica valutazione, come nel caso di specie (cfr. [Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2016, n. 4182](#)).

Pertanto, anche da questo punto di vista, non sussistono i presupposti per invocare il c.d. effetto espansivo esterno.

Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione proposta.

3) Con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti sviluppano più censure, che possono essere trattate congiuntamente, per la stretta connessione che le caratterizza.

Le censure non possono essere condivise.

In particolare, il Tribunale osserva che:

- come già evidenziato, la sentenza di questo Tar n. 1214/21 ha dichiarato la nullità, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, dell'ordinanza comunale 11 settembre 2020 n. 54, sicché, contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti, quest'ultima non può costituire un utile parametro di riferimento nella valutazione degli interessi antagonisti, specie tenuto conto che, come già accertato in giudizio, anche nella fascia compresa dalle 22.00 alle 00.00 si verifica il superamento dei limiti massimi di immissioni acustiche, fermo restando che tale dato emerge chiaramente dalle relazioni dell'Arpa presenti in atti e sottese al provvedimento gravato;
- in ogni caso va osservato che il provvedimento impugnato limita l'uso del plateatico soltanto tra le 00.00 e le 06.00, sicché non si configura una sproporzionata compressione dei diritti dei ricorrenti correlati all'esercizio dell'attività economica, che è stata delimitata negli orari al fine "di tutelare il diritto primario della salute dei cittadini appartenenti al Condominio ricorrente, a fronte della grave situazione di inquinamento acustico accertato dall'Arpa in periodo notturno", come già evidenziato dal Tribunale;
- vero è, invece, che il provvedimento in esame realizza un equilibrato bilanciamento dei diversi interessi in gioco, in coerenza con i principi posti dalla [sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2018](#), pure citata dai ricorrenti;
- in particolare, il provvedimento riflette il principio per cui il bilanciamento degli interessi deve "rispondere a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, in modo tale da non consentire né la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale di alcuni di loro, in modo che sia sempre garantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati" (già Corte Costituzionale, sentenze n. 63 del 2016 e n. 264 del 2012);
- ebbene nel caso di specie le prescrizioni impartite dall'amministrazione non provocano alcuna prevalenza di un interesse sull'altro, ma realizzano un equilibrato bilanciamento, in piena coerenza con le risultanze istruttorie;
- del resto, le relazioni Arpa prodotte in giudizio evidenziano espressamente, quanto alla fonte dell'inquinamento acustico, che "il contributo più rilevante è determinato dal contributo antropico dei passanti e degli avventori dei diversi plateatici dei locali pubblici presenti sul Corso e in (omissis). Il rumore da traffico non risulta rilevante in quanto il tratto del Corso (omissis) è una ZTL sempre attiva";
- il provvedimento impugnato è coerente con tali risultanze e con quanto evidenziato nella sentenza 1214/2021 in ordine all'estensione delle limitazioni da introdurre, poiché riferisce all'intero arco della settimana il divieto della vendita e della somministrazione per asporto di alimenti e bevande, di qualunque tipo, alcoliche ed analcoliche, dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno seguente;
- proprio tali risultanze istruttorie, non superate dalle deduzioni dei ricorrenti, evidenziano che è priva di fondamento la tesi sostenuta dai ricorrenti stessi per cui la fonte dell'inquinamento acustico non sarebbe riferibile all'attività dei locali negli orari suindicati;

- simili considerazioni non sono inficiate dalla circostanza, evidenziata dai ricorrenti, che, anche in orari immediatamente successivi alla chiusura dei locali, sia stato superato il limite massimo di immissioni consentite;
- l'affermazione si sostanzia in un dato irrilevante ai fini della valutazione della coerenza e della ragionevolezza del provvedimento impugnato, in quanto non è in alcun modo dimostrato che in tali orari fosse cessato il contributo antropico dei passanti e degli avventori dei diversi plateatici, specie considerando che il consumo avviene incontestatamente anche per asporto;
- parimenti non è condivisibile la censura diretta a contestare una disparità di trattamento rispetto ai locali gestiti in luoghi limitrofi;
- invero, è proprio in Corso (omissis) e nelle aree considerate dal provvedimento gravato che si è palesata un'esigenza di tutela della salute, tale da giustificare l'attivazione del contenzioso giurisdizionale, fermo restando che i rilievi Arpa hanno avuto ad oggetto proprio i luoghi cui si riferisce il provvedimento in esame e non altre zone;
- come già evidenziato in sede cautelare, neppure la doglianza centrata sul concetto di inquinamento acustico può essere condivisa, poiché [l'art. 2, comma 1 lett. a\), della legge 1995 n. 447](#) lo definisce come "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana...", sicché proprio i rumori immessi nell'ambiente esterno sono compresi nel concetto di inquinamento e non solo quelli relativi all'ambiente abitativo, fermo restando che nel caso di specie sono proprio quelli esterni a determinare il radicale superamento dei limiti massimi consentiti, come emerge con chiarezza dalle richiamate relazioni Arpa sottese all'atto impugnato;
- sotto altro profilo, va osservato che, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, la circostanza che l'ordinanza sia stata adottata ai sensi dell'art. 50, comma 7, Tuel è coerente con le funzioni che le sono proprie, con gli obiettivi perseguiti, con il contenuto precettivo e con la delibera consiliare n. 50 del 22 ottobre 2020, fermo restando, sotto altro profilo, che il Tribunale ha già evidenziato, in relazione alla complessa vicenda in esame, la sussistenza dei presupposti anche per l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti;
- è infondata anche la tesi secondo la quale l'amministrazione con il provvedimento in esame avrebbe cercato di colmare un "vuoto" disciplinare, dovuto alla mancanza di un piano di risanamento acustico;
- invero, le misure disposte non sono sostitutive del piano di risanamento acustico, perché hanno una portata oggettivamente limitata, sia sul piano del loro concreto contenuto, sia in relazione all'ambito territoriale cui si riferiscono, sia rispetto agli orari presi in considerazione, fermo restando, comunque, che l'adozione del piano compete all'amministrazione, ma è connotata - secondo quanto esposto dal Comune e non superato dalle deduzioni dei ricorrenti - da tempistiche che non consentono di offrire una tempestiva ed adeguata tutela alle specifiche esigenze sottese all'ordinanza impugnata;
- quanto all'impugnazione della delibera n. 50/2020, va ribadito quanto già evidenziato dal Tribunale in sede collegiale;
- in particolare, le censure proposte avverso detta deliberazione consiliare sono caratterizzate da manifesta genericità, fermo restando che è smentita per tabulas la tesi sostenuta dai ricorrenti per cui tale determinazione sarebbe tanto "sconosciuta quanto introvabile" (pagg. 13 e 14 del ricorso

per motivi aggiunti), atteso che essa è già stata depositata dall'amministrazione nel giudizio r.g. 56/2021 (doc. 31) - sul quale sono già intervenuti due ordinanze cautelari di rigetto - proposto proprio dalla società (omissis), con il patrocinio del medesimo difensore che la assiste nel presente giudizio, sicché non è dubitabile la sua conoscenza quanto meno aliunde;

- va, pertanto, ribadita l'infondatezza delle censure proposte.

4) In definitiva, il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.

La considerazione della complessità della situazione fattuale e giuridica sottesa ai provvedimenti impugnati e ai ricorsi proposti, consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Prima

definitivamente pronunciando:

- 1) respinge il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti;
- 2) compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Fabrizio Fornataro - Presidente FF, Estensore

Anna Corrado - Consigliere

Valentina Santina Mameli - Consigliere